



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8953 del 2022, proposto da GRIG - Gruppo d'Intervento Giuridico, WWF Italia Onlus, Lega per l'Abolizione della Caccia Odv, ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, LAV - Lega Anti Vivisezione, LIPU - Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, Lndc - Animal Protection, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, non costituito in giudizio;

nei confronti

dell'Associazione Caccia Pesca Ambiente, Federcaccia Sardegna, Associazione

Nazionale Libera Caccia Sardegna, non costituite in giudizio;
della Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. 255/2022, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e della Federazione Italiana della Caccia;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che l'appello cautelare non sia meritevole di accoglimento;

Rilevato in particolare che - indipendentemente dalla ritualità della censura, contestata dalle parti resistenti - l'esercizio venatorio in data 6 gennaio 2023 è conforme all'art. 49, comma 2, l.r. n. 23/1998, il quale prevede che *“l'attività venatoria può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali”*, senza che emergano evidenti profili di contrasto con la disposizione statale invocata dalle appellanti, prevedendo il legislatore regionale un regime più restrittivo di quello nazionale (che ammette l'esercizio della caccia per tre giorni alla settimana) e tenuto conto del carattere del tutto eccezionale della coincidenza di una giornata festiva infrasettimanale (come nella specie, appunto, il 6 gennaio 2023) con uno dei

giorni (martedì e venerdì) in cui la caccia è vietata secondo la legislazione nazionale;

Rilevato, quanto agli altri motivi dell'appello cautelare, che le appellanti non censurano specificamente la declaratoria di inammissibilità recata dall'ordinanza appellata in relazione alle simmetriche censure formulate in primo grado, né svolgono motivate e puntuali deduzioni atte a dimostrare la non attendibilità scientifica degli studi richiamati nel provvedimento regionale impugnato al fine di giustificare il discostamento dello stesso, quanto alla data di chiusura della caccia, rispetto al parere reso dall'ISPRA;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio cautelare di appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l'appello cautelare n. 8953/2022.

Spese del giudizio cautelare di appello compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Massimiliano Noccelli, Presidente FF

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Umberto Maiello, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

L'ESTENSORE

Ezio Fedullo

IL PRESIDENTE

Massimiliano Noccelli

IL SEGRETARIO